

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo, ordinanza sulla concessione della provvisoria esecuzione, regolamento di competenza, pretestuosità: lite temeraria e condanna per abuso del processo

Va confermata la funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria. In particolare, la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

NDR: in senso conforme si veda Cass. 27623/2017 e Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 5.7.2017, n. 16601. Fattispecie in cui la SC osserva che il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione; non

essendovi dubbio che il ricorso è stato proposto pretestuosamente – essendo assolutamente evidente la non impugnabilità per [regolamento di competenza](#) di una ordinanza, quale quella in questione, che, statuendo sulla concessione della provvisoria esecuzione di un [decreto ingiuntivo](#), non solo non decide sulla competenza, ma, al contrario, espressamente rimanda al merito la detta decisione – deve concludersi per la condanna della ricorrente, d'ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle [spese di lite](#), di una somma equitativamente determinata in Euro 2.000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.9.2018, n. 21943

...omissis...

xxxxx propone regolamento di competenza avverso l'ordinanza 12-10-2017 con cui il Tribunale di Pisa, dopo avere ritenuto la sollevata eccezione di incompetenza territoriale "decidibile con il merito", ha dichiarato il decreto ingiuntivo opposto (emesso dallo stesso Tribunale nei confronti della detta società su istanza xxxx provvisoriamente esecutivo, concedendo alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 e rinviando per l'ammissione delle richieste istruttorie.

Resiste xxxx

Il P.G. ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza di regolamento di competenza.

Il regolamento è inammissibile.

Come già più volte chiarito da questa S.C., invero, il regolamento di competenza (col solo limite del regolamento di competenza d'ufficio, nei casi in cui è consentito: art. 44 c.p.c.) è un mezzo d'impugnazione ordinario che può essere proposto contro i provvedimenti che pronunciano sulla competenza (art. 42 c.p.c.), ossia contro provvedimenti che, se non impugnati, sono suscettibili di rendere incontestabile la competenza (o l'incompetenza) del giudice adito.

L'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale ha solo ritenuto "decidibile con il merito" la sollevata questione di incompetenza, anche ammesso che il Giudice abbia sommariamente (ed implicitamente) deliberato la questione sulla competenza allo scopo di decidere sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è, invece, idonea a risolvere definitivamente la questione sulla competenza, in quanto è stata adottata in sede di decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione del d.i. opposto; si tratta, quindi, di un provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera con l'interinalità propria dei provvedimenti cautelari e produce effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione (conf. Cass. 13255/1999; 23191/04; 13596/2014).

A tale decisione segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., u.c..

Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

Al riguardo, è stato affermato che "la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (v. anche Cass. SSUU 16601/2017).

In tali ipotesi, invero, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

Nel caso di specie non vi è dubbio che il ricorso è stato proposto pretestuosamente, essendo assolutamente evidente la non impugnabilità per regolamento di competenza di una ordinanza, quale quella in questione, che, statuendo sulla concessione della provvisoria esecuzione di d.i., non solo non decide sulla competenza, ma, al contrario, espressamente rimanda al merito la detta decisione.

Deve pertanto concludersi per la condanna della ricorrente, d'ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in Euro 2.000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.

Sussistono altresì le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

pqm

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna, inoltre, la società ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.pc., u.c., in favore della resistente, che liquida in Euro 2.000,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.